



Roma,

11 LUG 2007

# Ministero dei Trasporti

Dipartimento per la navigazione e il trasporto  
marittimo e aereo

Direzione Generale per la navigazione e il  
trasporto marittimo ed interno


DIVISIONE 6

MINTRA	
DNAVIG	
Dir. Gen. per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno	
REGISTRO UFFICIALE	
Prot. 12802	data / USCITA
Class 079	16.00

A Nautica Editrice s.r.l.  
Via Tevere 44 - Roma -

e.p.c. Al Ministero dell'Economia  
Agenzia delle Entrate  
Roma

Al Comando Generale del Corpo  
delle Capitanerie di Porto  
SEDE



Visita	<input type="checkbox"/>
Com	<input type="checkbox"/>
Gen	<input type="checkbox"/>
Routine	<input type="checkbox"/>
Complet	<input type="checkbox"/>

**OGGETTO:** Contratti di locazione finanziaria (leasing). - Quesito.

UFF. A

Con nota pervenuta alla Scrivente in data 20.7.2007 relativa all'oggetto e trasmessa anche agli altri enti in indirizzo sono state rappresentate le lamentele di numerosi diportisti multati dalla Guardia di Finanza per la mancata presenza a bordo di copia del contratto di leasing.

Tale interpretazione della G. di F. sembra scaturire dalla lettura di un opuscolo redatto dall'Agenzia delle Entrate della Liguria dal titolo "Guida per diportisti e operatori - Nautica e Fisco".

Effettivamente a pag. 43 del testo "Nautica e Fisco", si legge: "il contratto di locazione finanziaria delle imbarcazioni e delle navi da diporto al pari di quello di semplice locazione, deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme". Tale testo riproduce l'art. 42, comma 3, del codice della nautica (Decreto legislativo 171/2005) che recita "il contratto di locazione delle imbarcazioni da diporto e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme" ed introduce la "locazione finanziaria" stabilendo un obbligo non previsto dalla legge.

Il contratto di locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parte si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unità per un periodo di tempo determinato e solo per questo tipo di contratto si impone l'obbligo della tenuta a bordo di una copia dello stesso (art. 42, comma 1).

La locazione finanziaria con facoltà di acquisto è fattispecie del tutto diversa e in quanto tale diversamente disciplinata.



Roma,

11 LUG. 2007

## Ministero dei Trasporti

Dipartimento per la navigazione e il trasporto  
marittimo e aereo

Direzione Generale per la navigazione e il  
trasporto marittimo ed interno

DIVISIONE 6

- 2 -

L'art. 16 del codice della nautica da diporto, infatti, prevede l'iscrizione dell'unità oggetto di tale specie di contratto a nome del locatore con specifica annotazione sul registro di iscrizione e sulla licenza di navigazione del nominativo dell'utilizzatore. Il contratto è presentato alle Capitanerie di Porto che hanno il compito istituzionale di annotarne gli estremi sulla licenza di navigazione. Ciò che risulta dalla licenza di navigazione corrisponde al vero, fino a prova contraria, e pertanto non bisogna provarlo ulteriormente, come nel caso del contratto di leasing, perchè il documento è già in possesso delle Amministrazioni dello Stato.

Se così non fosse, non solo il contratto di leasing, ma anche gli altri atti della proprietà e della pubblicità navale annotati sulla licenza dovrebbero essere tenuti a bordo in copia, svuotando di finalità i documenti ufficiali rilasciati dall'autorità marittima.

L'obbligo imposto dal legislatore di conservare a bordo dell'unità da diporto copia del contratto di locazione si inquadra nella più generale disciplina dell'impiego commerciale delle unità da diporto.

Non vi può essere commistione tra i due tipi di impieghi (diporto puro e commerciale) perchè l'uso commerciale della barca preclude la possibilità (anche per il proprietario o armatore) di utilizzarla a scopo di diporto personale. I contratti di locazione o noleggio non sono soggetti a pubblicità e, pertanto, a norma del citato art. 42 nel corso del rapporto contrattuale devono essere mantenuti a bordo proprio allo scopo di dimostrare la regolarità dell'impiego dell'unità, anche in relazione ai benefici del gasolio concessi alle barche utilizzate nel charter. Da qui nasce la necessità del controllo anche nel corso della navigazione ad evitare l'utilizzo delle unità in maniera promiscua (commerciale e personale) o l'imbarco del gasolio per scopi diversi da quelli consentiti.

Dalle osservazioni fornite emerge la "ratio" delle norme in esame volta ad individuare con chiarezza la funzione dei vari contratti (impiego commerciale e acquisto in forma di leasing) che assolvono ed afferiscono a fattispecie di impiego totalmente diverse.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Massimo Provinciali  
*Massimo Provinciali*